



COMUNE DI ALPAGO

ORDINANZA

N. 4	OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA', PER RIFORNIMENTO IDRICO SUL LAGO DI SANTA CROCE, NEL COMUNE DI ALPAGO, DEI VELIVOLI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI BOSCHIVI.
Data: 23/03/2022	
	AREA: Area Gestione Territorio

IL SINDACO

VISTO il bollettino regionale giornaliero di pericolo incendi boschivi a cura dell'Ufficio "A.I.B." Protezione Civile in data 22/03/2022 dal quale si evince che gran parte della Regione Veneto ricade nell'area delimitata in "pericolo alto" di possibile propagazione di incendio boschivo;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 71 del 23/03/2022 pervenuta alle ore 11,53 via mail, il COR-AIB chiede l'emissione dell'ordinanza di divieto attività sull'intero specchio d'acqua del Lago di Santa Croce, per garantire le operazioni di pescaggio da parte dei veivoli a partire indicativamente dalle ore 13.20 del 23/03/2022 e a tutto il 24/03/2022 causa incendio in corso;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 73 del 02.08.2018, avente ad oggetto "rifornimento idrico sul Lago di Santa Croce per lo spegnimento degli incendi boschivi-approvazione procedura e definizione area di pescaggio";

RICHIAMATO il punto 4 della procedura di divieto di attività sul lago della Delibera sopra richiamata;

VISTO che il corridoio di intervento per il prelievo sul Lago di Santa Croce non è individuato e delimitato dalle boe per periodo autunno-inverno;

CONSIDERATO che anche in questo periodo il lago può essere meta di attività sportive e che pertanto è opportuno vietarle durante le operazioni di prelievo da parte dei veicoli su tutto lo specchio d'acqua;

DATO ATTO che, se pur marginalmente, l'intervento coinvolge anche la sponda del lago insistente nel territorio del Comune di Ponte nelle Alpi;

VISTO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,



COMUNE DI ALPAGO

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che sussiste il presupposto per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in virtù di una situazione che non può essere fronteggiata con rimedi ordinari e che impone, di conseguenza, strumenti immediati ed indilazionabili che si sostanziano anche nell'imposizione di obblighi e limitazioni temporanee a carico del privato;

RITENUTO di emettere la presente ordinanza con validità fino al perdurare delle condizioni di rischio alto del propagarsi di incendi boschivi;

ORDINA

Per i motivi suesposti,

a far data dal presente provvedimento e fino alla cessazione dello stato di pericolo alto del possibile propagarsi di incendi boschivi sul territorio regionale, il divieto di qualsiasi attività (balneazione, windsurf, kitesurf, wakeboard, vela, pesca ecc.) sul lago di Santa Croce del Comune di Alpago, sull'intero specchio d'acqua, per garantire eventuali operazioni di rifornimento idrico con i velivoli impiegati nelle attività di spegnimento di incendi boschivi.

Fanno eccezione le attività svolte dal personale autorizzato ed impiegato nelle attività di controllo e di sicurezza del sito,

DISPONE CHE

La Polizia Locale, coadiuvata dalle Forze di Polizia dello Stato e dalle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, siano incaricati della vigilanza durante tutto il periodo di attività dei velivoli; inoltre che le organizzazioni AIB convenzionate provvedano al controllo dello specchio d'acqua mediante imbarcazioni ed eventualmente sulle sponde in supporto e coordinamento con il personale della Polizia Locale Alpago.

AVVERTE

che, con esclusione del personale preposto ad intervenire per garantire la sicurezza pubblica, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Copia della presente ordinanza viene contemporaneamente inviata:

1. al Comune di Ponte nelle Alpi, per l'emissione di analogo provvedimento;
2. al COR-AIB (Sala Operativa antincendi boschivi della Giunta Regionale del Veneto- Sezione Protezione Civile);
3. al COAU (Centro Operativo Aereo Unificato-Dipartimento Protezione Civile-Roma);
4. al DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento);



COMUNE DI ALPAGO

5. ai Responsabili delle Forze di Polizia operanti in loco;
6. ai Responsabili delle organizzazioni di Volontariato operanti in loco.

Copia della presente ordinanza viene inviata per debita conoscenza, tramite Pec, all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Belluno, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestale, Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, all'Amministrazione della Provincia di Belluno, all'Unione Montana Alpago e all'Ufficio Tecnico del Comune di Alpago.

La stessa viene resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo on line dell'Unione Montana Alpago. Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente atto.

Responsabile del procedimento per il presente atto è la responsabile del servizio di Polizia Locale di Alpago dott.ssa Paola De Bona.

IL SINDACO

Alberto Peterle

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)